



ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 17380/10

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 29 DICEMBRE 2010)

L'anno duemiladieci, il giorno di mercoledì ventinove del mese di dicembre, alle ore 11,45, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 ALEMANNI GIOVANNI.....	<i>Sindaco</i>	8 CROPI UMBERTO.....	<i>Assessore</i>
2 CUTRUFO MAURO	<i>Vice Sindaco</i>	9 DE LILLO FABIO	“
3 ANTONIOZZI ALFREDO.....	<i>Assessore</i>	10 GHERA FABRIZIO.....	“
4 BELVISO SVEVA	“	11 MARCHI SERGIO.....	“
5 BORDONI DAVIDE.....	“	12 MARSILIO LAURA.....	“
6 CAVALLARI ENRICO.....	“	13 LEO MAURIZIO.....	“
7 CORSINI MARCO	“		

Sono presenti l'On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Belviso, Cavallari, De Lillo, Ghera e Marchi.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 146

Proroga fino al 31 dicembre 2011 del Contratto di Servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.A., approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 33 del 28 gennaio 2004 e prorogato con deliberazione Giunta Comunale n. 197 del 1° luglio 2010 fino al 31 dicembre 2010.

Premesso che la Giunta Comunale con deliberazione n. 197 del 1° luglio 2010 ha prorogato, fino al 31 dicembre 2010, il Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di decoro e igiene urbana, valevole per gli anni 2003-2004-2005, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28 gennaio 2004;

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 141 del 2 agosto 2000 ha approvato la trasformazione dell'Azienda Speciale AMA in Società per Azioni AMA S.p.A. ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, approvandone contestualmente lo Statuto e confermando la gestione dei servizi pubblici locali già affidati all'Azienda Speciale AMA, nonché la gestione dell'intero ciclo integrato dei rifiuti per quindici anni a far data dalla trasformazione della Società in S.p.A.;

Che con deliberazione n. 20 del 15 febbraio 2007 il Consiglio Comunale ha approvato le "Linee guida per la predisposizione dei Contratti di Servizio tra il Comune di Roma e i soggetti erogatori di servizi pubblici", intervenendo in maniera organica sulla disciplina dei Contratti di Servizio e apportando numerose novità rispetto al precedente ordinamento;

Che il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile, sulla base delle sopra citate Linee guida, ha elaborato il documento relativo agli “Indirizzi programmatici e linee guida per la predisposizione del Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra Amministrazione Comunale e AMA S.p.A., sottoposte alla definitiva approvazione del Consiglio Comunale;

Che nel corso del procedimento connesso all’approvazione del suddetto documento alcuni interventi giurisprudenziali e normativi hanno inciso in modo sostanziale sugli “Indirizzi programmatici e linee guida per la predisposizione del Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra Amministrazione Comunale e AMA S.p.A.” e sulla disciplina del redigendo Contratto di Servizio (in particolare, Sentenza Corte Costituzionale n. 238 del 16 luglio 2009, la Circolare n. 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il regime di affidamento dei servizi pubblici locali regolato dalle norme contenute nell’art. 23-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente modificato con l’art. 15 del Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 2009, n. 166, le quali tra l’altro, distinguono tra modalità di affidamento ordinarie – comma 2, lettere a) e b) – e modalità in house – comma 3);

Che, con deliberazioni n. 24 e 25 del 3 marzo 2003 il Consiglio Comunale ha recepito quanto disposto dall’art. 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, approvando il Regolamento per l’applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e adottando con effetto dal 1° gennaio 2003, il sistema tariffario per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all’art. 49, comma 2, del citato Decreto, con conseguente soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi di cui al D.Lgs. n. 507/1993;

Che ai sensi dell’art. 238, comma 11 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – parte IV, “sino all’emanazione del Regolamento” in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani “e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”;

Che la Corte Costituzionale con la sopra citata sentenza n. 238 del 16 luglio 2009, è intervenuta in ordine alla giurisdizione tributaria delle controversie relative alla Tariffa di Igiene Ambientale prevista dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997;

Che secondo l’art. 14, comma 33 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, “le disposizioni di cui all’articolo 238, comma 11 del Decreto Legislativo 2 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria”;

Considerata, altresì, la sopra richiamata Circolare n. 3/DF dell’11 novembre 2010 emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze relativa a “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), tariffa di igiene ambientale di cui all’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e tariffa integrata ambientale di cui all’art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Chiarimenti in merito alle problematiche sulla vigenza delle normative relative alle diverse tipologie di prelievo”;

Considerata, inoltre, l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, pubblicato sulla G.U. del 10 dicembre 2010, che modifica la parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. “Codice ambientale”) in materia di gestione rifiuti;

Che per le citate incertezze legate alla natura tributaria della Ta.Ri., è ancora in corso da parte di AMA S.p.A. la predisposizione del Piano Finanziario 2011 e della connessa indicazione della misura della Ta.Ri. per l’anno 2011, documenti propedeutici all’elaborazione del nuovo Contratto di Servizio;

Che, conseguentemente, tutte le sopra indicate circostanze, l'incertezza delle innovazioni legislative e del recente orientamento giurisprudenziale, nonché dei suddetti provvedimenti propedeutici alla predisposizione del nuovo Contratto di Servizio ne hanno condizionato la stipula entro i termini di scadenza del vigente contratto;

Che il Contratto di Servizio disciplina un pubblico servizio che non ammette interruzione né soluzione di continuità;

Che vista l'esigenza di assicurare il servizio istituzionale di pubblica utilità rivolto alla cittadinanza, in conseguenza di quanto sopra esposto e nelle more dell'approvazione dei necessari atti propedeutici al perfezionamento del nuovo Contratto di Servizio, si rende indispensabile provvedere alla proroga del Contratto, la cui scadenza è prevista il 31 dicembre 2010, fino alla data di sottoscrizione del nuovo Contratto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011;

Che in data 14 dicembre 2010 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: T. Profeta”;

Preso atto che, in data 15 dicembre 2010 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile ha attestato – ai sensi dell’art. 25 c. 1, lett. h) e i) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che esso comporta.

Il Direttore

F.to: T. Profeta;

Che in data 16 dicembre 2010 il Dirigente della XVIII U.O. di Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Il Dirigente

F.to: C. Mannino”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Per le motivazioni sopra espresse

LA GIUNTA CAPITOLINA

delibera:

- di autorizzare, nelle more dell'approvazione dei necessari atti propedeutici al perfezionamento del nuovo Contratto di Servizio, la proroga del Contratto di Servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.A., di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 33 del 28 gennaio 2004, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2010 con deliberazione Giunta Comunale n. 197/2010, fino alla data di sottoscrizione del Contratto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.

AMA S.p.A. effettuerà il servizio agli stessi patti e condizioni contenuti nel vigente Contratto di Servizio.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. Alemanno

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
29 dicembre 2010.

Dal Campidoglio, lì

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....